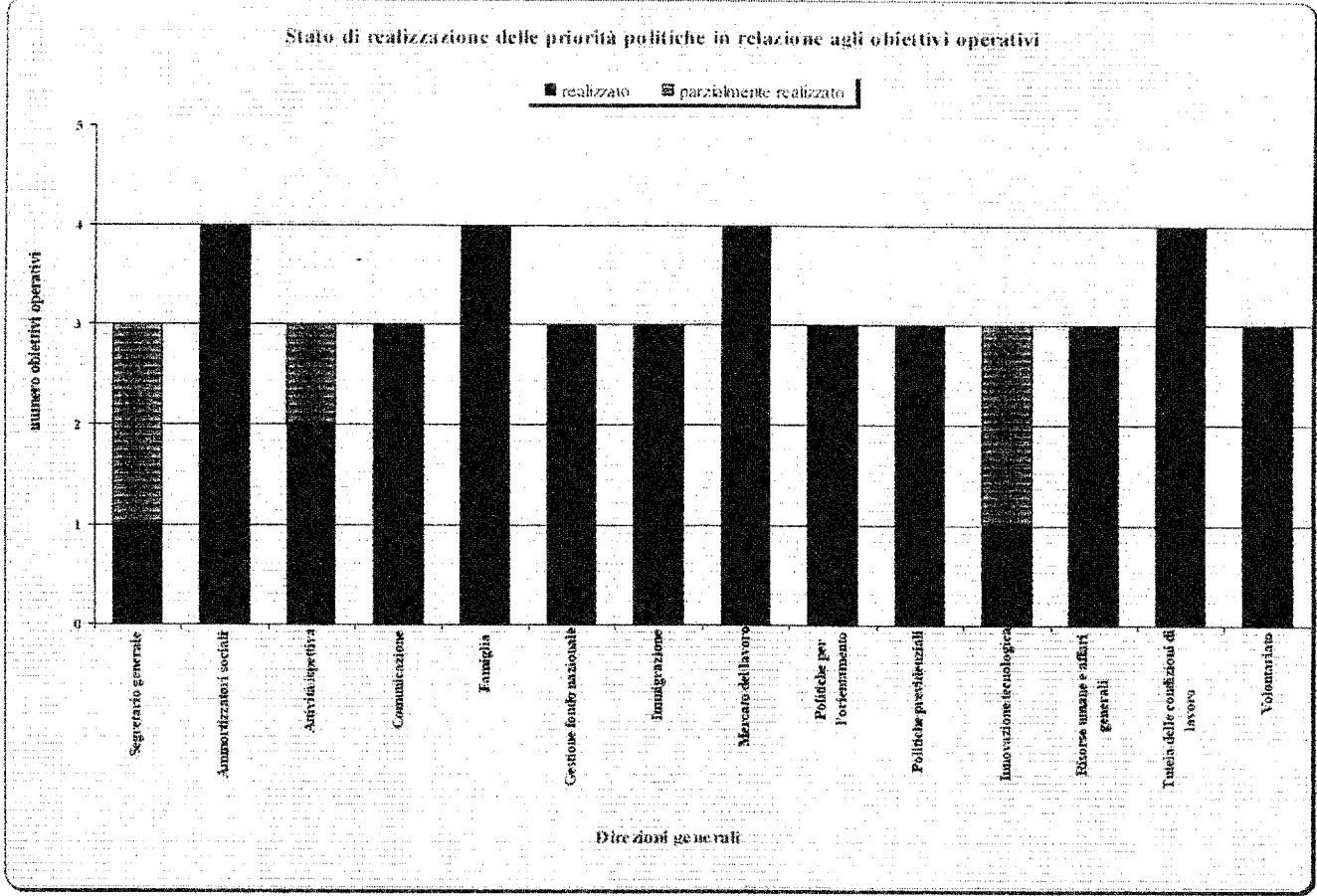


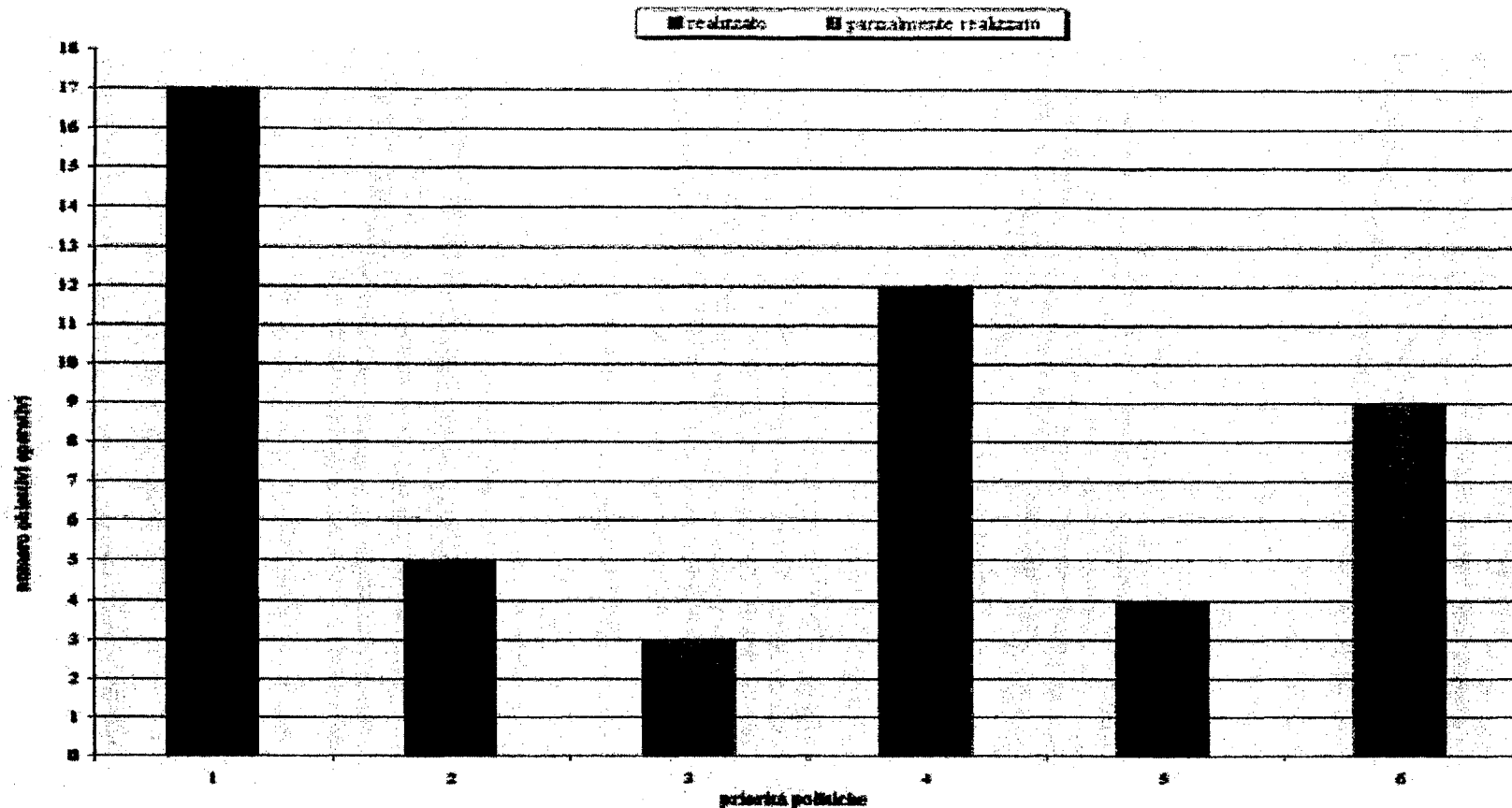
Stato di realizzazione degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna Direzione generale

Direzione generale	Parzialmente realizzato	realizzato	totale
Segretariato generale	2	1	3
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione		4	4
Direzione generale per l'attività ispettiva	1	2	3
Direzione generale della comunicazione		3	3
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese		4	4
Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale		3	3
Direzione generale dell'immigrazione		3	3
Direzione generale del mercato del lavoro		4	4
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione		3	3
Direzione generale per le politiche previdenziali		3	3
Direzione generale per l'innovazione tecnologica	2	1	3
Direzione generale delle risorse umane e affari generali		3	3
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro		4	4
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali		3	3
Totale	5	41	46

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Stato di realizzazione delle priorità politiche in relazione agli obiettivi operativi *



Priorità politica 1 - Sistema coordinato di interventi per il completamento della riforma del mercato del lavoro e l'innalzamento dell'età di occupazione regolare e di qualità.

Priorità politica 2 - Interventi diretti a favorire l'emersione del lavoro sommerso.

Priorità politica 3 - Favorire il processo di diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovative.

Priorità politica 4 - Sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l'effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al "soggetto famiglia".

Priorità politica 5 - Interventi diretti alla attuazione del nuovo sistema previdenziale.

Priorità politica 6 - a. Miglioramento qualità dei servizi. b. Semplificazione amministrativa. c. Digitalizzazione delle amministrazioni. d. Contenimento e razionalizzazione della spesa.

* Il numero oggettivo degli obiettivi operativi è pari a 48. Il grafico relativo alle priorità politiche è stato realizzato tenendo conto che l'obiettivo D.1.1.1 - D.2.1.1 - D.3.1.1 - D.4.1.1 - D.5.1.1, è finalizzato a realizzare più priorità politiche.

Il SECIN, in base a quanto emerso dal monitoraggio, rimarca l'esigenza, sulla quale la Corte si esprime nettamente, di completare il processo di riorganizzazione nei confronti degli uffici sul territorio (le Direzioni regionali e provinciali), apportando le necessarie modifiche funzionali, soprattutto per quanto riguarda i compiti in materia di politiche sociali.

Si segnala anche come debba intensificarsi l'attività di vigilanza anche con l'adozione di strumenti informatici adeguati, in linea con le indicazioni della Finanziaria per il 2006 (art.1, comma 523) anche se la carenza di disponibilità finanziarie mette in discussione tale obiettivo.

Una volta evoluto il sistema di controllo strategico e gli strumenti di rilevazione del livello di conseguimento degli obiettivi indicati nella direttiva del ministro, il passo successivo è quello del controllo di gestione.

Al riguardo, dopo l'adozione di un modello operativo, che è seguita a quella del modello teorico e verificatane la condivisione da parte del MEF, è stato predisposto, da parte della direzione per l'innovazione tecnologica, lo schema di un apposito bando di gara per l'acquisizione di un programma informatico diretto alla realizzazione del sistema integrato di controlli, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul quale il CNIPA ha espresso parere sospensivo.

Nel breve periodo, tuttavia, e in attesa che si possa rendere concretamente attuabile quanto indicato dal CNIPA in merito alla "razionalizzazione all'uso delle applicazioni informatiche" di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 31 maggio 2005 (attuativo dell'art 1, commi 192-193-194 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), l'Amministrazione procederà, in via sperimentale, all'adozione di un programma informatico già in uso presso una struttura amministrativa, al fine di avviare, comunque, una prima esperienza in materia.

Per quanto attiene alla valutazione di impatto delle politiche ministeriali nei vari settori di interesse, il SECIN, pur consapevole dell'esigenza di disporre di un arco temporale particolarmente lungo, auspica che i vari organismi già operanti ed accreditati all'interno del Dicastero (ad esempio, Osservatori nazionali, Nucleo per la spesa previdenziale, ecc.) possano effettuare - ciascuno per il proprio ambito di competenza, in autonomia e con professionalità adeguate - una "certificazione" quanto più obiettiva possibile dei risultati conseguiti. Inoltre, si ritiene che tali valutazioni potrebbero essere ulteriormente valorizzate attraverso lo sviluppo di una sistematica rete di comunicazione tra gli organismi sopra indicati, volta ad orientare e finalizzare la formulazione delle politiche ministeriali della prossima legislatura.

Un ultimo aspetto da sottoporre a future riflessioni e sul quale la Corte pone particolare attenzione è il rilievo che ha assunto negli ultimi anni il ricorso ad affidamenti all'esterno di attività, compresa quella consulenziale, proprie delle Amministrazioni.

Infatti, in un quadro di riferimento sempre più "avaro" di risorse finanziarie destinate ai servizi pubblici, occorrerà valutare se tale sistema di "esternalizzazioni", pur in astratto compatibile con l'assetto pubblico, abbia giovato ai costi complessivi delle pubbliche Amministrazioni ed abbia facilitato e valorizzato quello scambio di esperienze professionali tra i settori del lavoro pubblico e di quello privato, auspicato dalla recente normativa in materia di dirigenza dello Stato.

3.3. I settori d'intervento.

3.3.1. I lavoratori socialmente utili.

Nella precedente relazione si era segnalato il raggiungimento della cosiddetta "soglia critica" oltre la quale, solo l'utilizzazione, su base convenzionale, di LSU avrebbe potuto consentire una ulteriore diminuzione dei medesimi.

In primo luogo, va osservato come la cosiddetta "stabilizzazione" abbia in molti casi caratteristiche "virtuali", essendo legata a particolari commesse, che creano non indifferenti

problemi di compatibilità con la legislazione di settore¹ e, soprattutto, sia basata su di una vitalità delle imprese presso le quali sono stati stabilizzati gli “LSU”, tutta da verificare.

Ciò significa che il problema, per i lavoratori “stabilizzati”, rischia per le situazioni maggiormente precarie, di ribaltarsi in altri bacini di crisi da affrontare con gli ammortizzatori sociali.

La situazione degli “LSU”, a fine 2005, non presenta comunque differenze rispetto a quanto indicato nella relazione sul rendiconto 2004. Al 31 dicembre 2004 risultava infatti raggiunto il livello di 22.704 unità, con una riduzione di 2.157 unità, riduzione sensibilmente inferiore a quella registrata nel 2003 (7.809 unità) e tale livello (non potendo tener conto di una rimodulazione presentata dall’Amministrazione che indicherebbe in 24.861 il livello degli “LSU” al 31.12.2004 dato evidentemente incoerente con quanto affermato nello scorso esercizio) è praticamente identico a quello indicato al 31.12.2005.

Una prospettiva molto limitata ed affidata sempre a convenzioni, indica per il 2006 un livello raggiungibile di 21.862 unità.

In realtà le regioni che ancora detengono LSU (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) avranno delle *limature* pressoché irrilevanti. Non a caso, nella legge Finanziaria per il 2006, la legge n. 266 del 2005, al comma 430 dell’art. 1, viene disposta la proroga della convenzioni che riguardano gli “LSU”².

3.3.2. Gli ammortizzatori sociali.

Per gli ammortizzatori sociali, perdura la fase di stallo che viene gestita con provvedimenti-tampone collocati in Finanziaria, sempre in attesa della riforma prevista dalla legge n. 144 del 1999 (il cosiddetto “ordinamentale lavoro”).

Un punto fermo è infatti rappresentato dal principio delle crisi settoriali e territoriali³, che ha sostituito quello della rilevanza dimensionale dell’azienda per l’utilizzazione degli

¹ Ad esempio quella dei lavori pubblici, nel particolare contesto degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio culturale, aspetto approfondito dalla Corte in sede di controllo sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato con la relazione approvata con la delibera 23/2004/G.

² Comma 430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

³ Principio che ha comportato l’estensione della CIGS e dell’indennità di mobilità alle imprese artigiane ed alle imprese industriali con meno di 15 dipendenti; l’emergere della rilevanza del distretto (per esempio i distretti tessili); il completo decentramento delle procedure autorizzatorie. Infatti il Ministro nell’accordo governativo stabilisce l’entità delle risorse finanziarie da attribuire al territorio di riferimento e le regole generali alle quali la Direzione provinciale (o regionale) del lavoro si deve uniformare nell’adozione dei provvedimenti autorizzatori, sulla cui base l’INPS eroga i trattamenti. Tale procedura innovativa, che chiama gli Uffici periferici del Ministero a nuove attività e a nuove responsabilità, coniuga la valorizzazione delle competenze ministeriali con la gestione decentrata dei

ammortizzatori, introdotto dal comma 137 della legge n. 350/2003 – Finanziaria per il 2004, poi prorogato nella finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004).

Con la Finanziaria per il 2006 (art.1, comma 410 della legge 266/2005), nel limite finanziario di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, sempre in un'ottica di deroga e sostanzialmente di proroga dei regimi temporanei che si sono succeduti nel tempo, viene sancita, per il 2006, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Si tratta di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria.

Viene anche prevista una progressiva diminuzione del livello dei trattamenti in corrispondenza con il succedersi delle proroghe (-10 per cento alla prima; -30 per cento alla seconda e -40 per cento alle proroghe successive).

Ulteriore disposizione, sempre nella Finanziaria 2006, all'art. 1, comma 411, prevede l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai settori in crisi e non completamente utilizzate, per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali è stata recentemente prorogata con il d.l. 3 aprile 2006, n. 136.

3.3.3. Il regime delle opportunità di lavoro.

E' importante prendere in considerazione sia le evoluzioni di quello che è stato definito "regime delle opportunità di lavoro", denominazione dal tenore positivo rispetto a quella, precedente, di "regime sanzionatorio", poiché esso doveva rappresentare il superamento dell'esperienza degli "LSU", che, in virtù dei condizionamenti ai quali è stata sottoposta, non viene considerata positiva.

Il principio di base, contenuto nel decreto legge 24 novembre 2003, n. 328, che aveva introdotto il cosiddetto "sistema sanzionatorio", era quello della perdita dei trattamenti assistenziali in caso di rifiuto dell'offerta di lavoro.

Tale principio è stato mantenuto nella normativa successiva, in primis, l'art. 3, comma 137-settimo, ottavo e nono periodo della legge n. 350 del 2004, che, riproducendo ed integrando l'art. 1 del cennato decreto legge, ha disciplinato il "regime delle opportunità di lavoro", nel caso in cui il lavoratore beneficiario rifiuti una collocazione lavorativa, un percorso formativo o lavori di pubblica utilità in utilizzo diretto (art. 7 del decreto legislativo n. 268 del 1997 e, nel caso della CIGS, rifiuti un percorso formativo).

La prospettiva che sembrava emergere e sulla quale la Corte ha soffermato la sua attenzione, di coniugare gli interventi sociali di sostegno al reddito con l'imprescindibile esigenza di considerare tali interventi prioritariamente finalizzati ad indirizzare il lavoratore verso l'impiego o il reimpiego, ha trovato una conferma nella circolare 5/2006 del 22 febbraio 2006, emanata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ha sottolineato le disposizioni sostanziali contenute nell'art. 1-quinquies⁴ del d.l. 5 ottobre 2004, n. 249,

provvedimenti, con conseguente snellimento dei tempi di erogazione e con conseguente soluzione delle eventuali problematiche applicative a livello locale.

⁴ Articolo che ha colmato una lacuna contenuta nella precedente disposizione, sancendo anche per il cassintegrato l'obbligo di accettare una nuova collocazione lavorativa qualora la CIGS sia stata concessa "in deroga" o per

convertito con modificazioni con la legge 3 dicembre 2004, n. 291, riassumibili nell'*obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione, nell'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro e nell'obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro*.

La circolare si preoccupa di possibili danni erariali e, comunque, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e, pertanto, richiama il dovere di leale cooperazione degli enti coinvolti affinché, in conformità al principio generale di vigilanza contenuto nell'art. 13 del d.lgs. n. 276 del 2003, siano noti i casi di rifiuto di accettazione delle opzioni in precedenza indicate, indirizzate al reinserimento lavorativo.

In effetti, parlare di *misura* di una determinata disposizione e, quindi, di sanzione della mancata osservanza di un obbligo, può ridursi ad un mero esercizio formale ove non si disponga di una rete di comportamenti tra loro coerenti e correttamente indirizzati allo stesso scopo.

Un importante accenno va fatto al d.l. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con la legge 24 marzo 2006, n. 127, con il quale si è preso in considerazione un problema che sta emergendo in tutta la sua rilevanza: il reimpiego di lavoratori "ultracinquantacinquenni", lavoratori ancora nel pieno della vitalità lavorativa ma estromessi dalle occupazioni detenute a causa delle crisi dei rispettivi settori e delle conseguenti misure di prepensionamento.

Nel contesto del Programma di reimpiego, viene preso in considerazione il *sostegno al reddito* fino alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa sulla Riforma previdenziale recata dalla legge-delega n. 243 del 2004.

3.3.4. Il fondo per le politiche sociali.

La ripartizione del fondo per le politiche sociali ha sempre rappresentato un nodo cruciale, in quanto, da un lato, vanno salvaguardati i cosiddetti *diritti soggettivi* discendenti da norme primarie e, dall'altro, va mantenuto il valore di concreto trasferimento di risorse a regioni ed enti locali, soprattutto da quando il fondo è divenuto *indistinto* per tale parte⁵, sottolineandosi quindi l'autonomia, coerente con la modifica del Titolo Quinto della Costituzione, delle scelte al livello territoriale.

Il sistema andava peraltro completato con un effettivo monitoraggio della concreta applicazione delle prestazioni sociali, avvalendosi di parametri importantissimi come i LEP- Livelli essenziali delle prestazioni sociali⁶ e di un sistema sanzionatorio che doveva costituire la misura degli esiti del monitoraggio.

Nella precedente relazione si è posto in rilievo come si vivesse una situazione di *stallo* fortemente aggravata dagli stessi tempi della ripartizione del fondo, tempi non giustificati in considerazione della circostanza che le risorse sono note, nel loro complesso, al momento dell'approvazione della legge Finanziaria.

In realtà, in un contesto di ridimensionamento delle risorse disponibili, la situazione si presenta sempre più complessa, tanto è vero che la ripartizione per il 2005 è avvenuta con il decreto interministeriale (Economia-Lavoro) del 22 luglio 2005, per complessivi euro 1.308.080.940,00 secondo il seguente schema:

cessazione di attività, ossia quando lo stato di decozione dell'impresa di appartenenza non può assolutamente prefigurare un riassorbimento nell'impresa medesima ma unicamente una ricollocazione presso imprese terze.

⁵ A partire dal 2003 (con l'art. 46 della Legge Finanziaria n. 289 del 2002).

⁶ I LEP ripercorrono in parte la stessa esperienza dei LEA del sistema sanitario i quali, peraltro si fondano su parametri esistenti a livello internazionale: i DRG.

Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	€ 706.630.000
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 518.000.000
Fondi destinati ai Comuni Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997	€ 44.466.940
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 38.984.000

Il riparto del fondo per l'anno 2005 ha evidenziato un elemento di criticità per quanto riguarda i finanziamenti previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998⁷, dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992⁸ e dall'art. 39 della legge 448 del 2001⁹.

Difatti l'ammontare complessivo delle risorse da destinare a questi interventi deve essere calcolato prioritariamente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e solo dopo la loro integrale copertura si procede, in via residuale, a predisporre le assegnazioni ai soggetti istituzionali (Regioni/Province autonome, Comuni) e alle aree di settore statale interessate.

Tuttavia, la spesa dovuta ai suindicati interventi di soddisfacimento dei "diritti soggettivi" si è costantemente dilatata negli ultimi anni, così assorbendo gran parte delle risorse a scapito dei successivi trasferimenti agli enti locali, divenuti sempre più esigui.

⁷ Art.65: L'assegno mensile per il nucleo familiare è destinato alle famiglie che hanno almeno tre figli (naturali, adottati o pre-adottati) minorenni e che vivono con il genitore richiedente. L'importo massimo dell'assegno mensile è pari a € 116,06, per poterne usufruire bisogna avere un reddito annuo ricavato dal certificato ISE pari o inferiore a € 20.891,60, con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, aumentato di 0.35 per ogni componente in più. Art.66: L'assegno mensile di maternità è destinato alle neomamme, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie (con carta di soggiorno) che non hanno ricevuto prestazioni di maternità dall'Inps o dal datore di lavoro. La domanda va consegnata entro sei mesi dal parto. Per le mamme adottive o pre-adottive la data decorre dall'entrata del minore nella famiglia.

⁸ Principi generali della legge 104/92:

- Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall'art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92). Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d'invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.
- I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall'art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l'astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7, legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19). In pratica detti permessi sono retribuiti tendo conto solo della voce "retribuzione" (paga base) escludendo la quota ferie, quota tredicesima ed eventuali altre indennità. Naturalmente questa è la regola generale, siamo a conoscenza, però, di contratti collettivi di lavoro nei quali si prevede che i permessi remunerati sono comprensivi di tutte le voci che compongono lo stipendio. Da rilevare che l'art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori che godono dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Questa ultima disposizione, però, ha creato alcuni problemi interpretativi in alcuni enti pubblici. Nell'ordinamento pubblico, infatti, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L'errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine "retribuito" senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato**non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d'indennizzabilità**. Indennizzo che, a parere del Consiglio di stato è effettuato sulla base dell'art. 10 L. 1204/71 e L. 423/93.
- I permessi di cui al comma 6 dell'art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).

⁹ Art. 39 legge 448/2001: Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio delle risorse è stata rivolta particolare attenzione ai fondi di cui all'articolo 21 della legge 326/2003, a mente del quale per ogni secondo figlio nato i comuni concedono alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, un assegno di mille euro, erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi.

A seguito dell'erogazione di detto contributo, la Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale ha attivato un sistema di monitoraggio, in collaborazione con l'INPS, al fine di verificare la quantità di assegni erogati e la distribuzione geografica sul territorio nazionale.

L'analisi delle risorse erogate è stata poi estesa ai finanziamenti del fondo nazionale destinati alle Regioni e Province autonome nell'anno 2004, attraverso la predisposizione e l'invio di un questionario alle stesse.

In particolare, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), articolo 3, comma 116, prevedeva la destinazione di parte delle risorse, da considerarsi quali obiettivi prioritari, alle seguenti tematiche:

- politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

Si è trattato di finalizzazioni da ritenersi a carattere non vincolante essendo state sottoposte alle censure di legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29/12/2004.

Pertanto il provvedimento di riparto elaborato ed approvato anche in sede di Conferenza Unificata prevedeva uno schema classificatorio che teneva conto delle indicazioni proprie del disposto della legge n. 350/03.

A ciò va ricondotta l'iniziale scelta, in questa fase sperimentale di avvio dell'attività di monitoraggio dei flussi del FNPS, di operare una distinzione tra risorse cosiddette "indistinte" e risorse "finalizzate" non vincolate.

La successiva rielaborazione dei dati emersi ha evidenziato una serie di problematiche operative ma anche spunti importanti di riflessione sui quali attivare un tavolo tecnico di confronto con gli Enti stessi.

Infatti dalle schede prodotte dai singoli enti non è stata possibile un'aggregazione dei dati che consentisse una rielaborazione a livello nazionale sufficientemente attendibile e significativa.

Ciò è da imputare ad una serie di problematiche incontrate in sede di rilevazione dei dati da parte degli stessi operatori locali, cui vanno aggiunte difficoltà molteplici derivanti soprattutto dalla difformità delle normative regionali di gestione delle risorse, nonché dal raccordo in aree tematiche il più possibile omogenee di programmi a carattere multisettoriale.

L'auspicio è certamente quello di arrivare, a regime, ad un processo di rilevazione estremamente sintetico ma funzionale agli obiettivi nazionali, che consenta di avere un quadro attendibile dei programmi e delle aree d'intervento sulle quali le risorse si sono maggiormente indirizzate.

Premesso ciò l'indagine mostra un utilizzo pieno delle risorse trasferite integrate, tra l'altro, da ulteriori risorse di derivazione regionale.

Sempre sul tema, ma nello specifico dell'analisi dei fabbisogni finanziari del sistema di protezione sociale, la Direzione ha attuato un'attività di monitoraggio delle risorse erogate per il reddito minimo di inserimento introdotto in via sperimentale con il d.lgs. n. 237 del 1998 fornendo, inoltre, una consulenza tecnica ai comuni che gestiscono questa misura di sostegno,

tenuto conto della proroga sull'utilizzo delle risorse residue autorizzata con l'art. 7 undecies della legge n. 43/2005.

Un aspetto di rilievo in un *ambiente*, come si vede, di non facile comprensione è quello relativo alle iniziative intraprese in materia di comunicazione; al fine di assecondare varie istanze provenienti soprattutto dagli operatori regionali e dagli enti locali su una maggiore trasparenza in merito ai dati finanziari sulle politiche sociali, nel 2005 è stato realizzato e distribuito un volume con la raccolta di tutti i provvedimenti di riparto del FNPS, dalla sua istituzione fino all'anno 2004, commentati.

Quanto al processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, alla fine dello scorso anno il Ministero aveva presentato al tavolo tecnico con le Regioni e le autonomie locali una nuova proposta di lavoro finalizzata all'implementazione dell'infrastruttura dei LEP, puntando soprattutto a monitorare la spesa sociale comunale e regionale e a colmare il deficit informativo nel settore delle politiche sociali, primo passo questo per poter effettivamente costruire i LEP.

Al riguardo, si registra la conclusione della prima indagine censuaria sull'intero universo dei comuni italiani, i cui risultati – riferiti all'anno 2003 - sono stati presentati nel corso di una conferenza tenutasi presso l'Istat il 2 dicembre 2005.

L'indagine – inserita nel Piano statistico nazionale - ha visto per la prima volta la Direzione agire in sinergia con il personale degli uffici territoriali del Ministero.

Questo è un aspetto fondamentale nel contesto dell'organizzazione del ministero (che andrà rivisto nel nuovo quadro che torna a distinguere politiche del lavoro e della previdenza dalle politiche sociali) ed, in particolare, dei suoi uffici periferici.

E' stato proprio grazie al lavoro del personale degli Uffici periferici – i c.d. *rilevatori* – che è stato possibile raggiungere l'importante risultato di ottenere la risposta dal 92 per cento dei Comuni. Si è dato così avvio alla nuova indagine riguardante i dati riferiti all'anno 2004, attualmente in corso di completamento.

Quanto all'opera di implementazione delle conoscenze in materia di politiche sociali, sono state completate le attività di ricerca per la messa in rete dei servizi sociali, e si è dato conto dei risultati raggiunti nell'ambito del convegno "Il governo della rete: territori sociali a confronto" tenutosi presso il CNEL lo scorso gennaio.

Le ricerche hanno riguardato i seguenti temi:

- strategie di integrazione nella costruzione delle zone sociali, in merito ai processi organizzativi d'integrazione territoriale che sottostanno alla definizione dei piani di zona;
- percorsi regionali per il governo delle politiche sociali: scelte organizzative a confronto, rivolte al livello regionale quale snodo fondamentale nella definizione dei modelli organizzativi e dei sistemi gestionali necessari per la costruzione di una più moderna governance delle politiche di inclusione sociale;
- i modelli di affidamento dei servizi sociali e l'attuazione dei sistemi di accreditamento, per fare il punto sugli strumenti per la realizzazione della rete dei servizi;
- il monitoraggio delle forme di disagio adolescenziale e la valutazione delle risorse territoriali impegnate negli interventi agli adolescenti.

Complessivamente, il lavoro ha consentito il confronto tra le diverse declinazioni del modello di welfare dove il Ministero gioca un ruolo fondamentale di coordinamento fra le tante realtà territoriali, culturali e politiche del sistema Paese.

Sempre in merito all'aspetto "infrastrutturale" dei LEP, è stata completata la realizzazione della banca dati finalizzata all'elaborazione di dati relativi alle prestazioni pensionistiche e ai suoi beneficiari al 31 dicembre 2003.

Da ultimo è stato avviato un percorso di ricerca volto ad una più ampia conoscenza della domanda sociale, articolata per aree di bisogno. In questo modo si intende sviluppare un'azione

di ricerca che permetta di definire, parallelamente all'indagine censuaria sulla spesa sociale, un quadro complessivo dell'andamento della domanda e dell'offerta sociale nel nostro Paese.

In merito all'attività di monitoraggio si registra la significativa produzione della prima e della seconda parte, sezione prima, del *Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali 2005*, redatte da parte del gruppo di lavoro interistituzionale.

Con la 1^a parte il gruppo ha realizzato una scansione dell'intera gamma delle prestazioni sociali erogate in Italia, per la gran parte con un fuoco che va dal 2000 al 2004. Tutte queste prestazioni, e i sistemi all'interno dei quali vengono organizzate ed erogate, sono descritte e classificate sia secondo gli schemi nazionali sia secondo lo schema europeo, misurate in termini di spesa e di beneficiari raggiunti e, infine, sono accompagnate da una approfondita analisi del contesto socio-demografico di riferimento.

La 1^a sezione della II parte, invece, riguarda una specifica disamina dei trasferimenti monetari per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo e pensioni di guerra e ai superstiti.

Le parti qualificanti del lavoro ricostruiscono l'evoluzione della spesa, definendo altresì le norme e le procedure che regolano l'accesso alle prestazioni anche in relazione alle condizioni socio-economiche e sanitarie della popolazione.

In definitiva tutte le attività summenzionate, nel loro complesso, consentono di avere a disposizione per la prima volta un quadro organico ed articolato di informazioni che si rivelerà di sicura utilità per la futura definizione dei LEP.

Per quanto attiene, infine, all'attività di valutazione delle politiche sociali, è stato istituito con il d.m. 29 novembre 2005 un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, dell'Università e da esperti ai fini della predisposizione di piani di azione per la valutazione ed il monitoraggio del sistema integrato dei servizi sociali, con l'attenzione focalizzata sull'efficacia/efficienza delle politiche sociali territoriali, sul fabbisogno finanziario derivante e sul suo impiego.

Sulla scorta di quanto sopra descritto, nel riaffermarsi di problematiche note, si constata una nuova dinamica nel settore che inizia a prendere forma in tutte le sue componenti.

Tra queste, un posto importante, come viene confermato dalla prima esperienza della loro utilizzazione per le rilevazioni sul territorio, assumono le direzioni regionali e provinciali e, certamente andrà verificato come sia possibile mantenere tale collaborazione dal momento in cui diverrà operativo il nuovo ministero per la solidarietà.

4. Strumenti: organizzazione-personale-nuove tecnologie.

4.1. Profili di rilievo dell'organizzazione del Ministero del lavoro.

Nella precedente relazione, la Corte ha sottolineato come la recente riorganizzazione del ministero, operata con il d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244 e dal d.m. 1° dicembre 2004, riferito, in particolare, agli uffici dirigenziali di livello non generale, non avessero risolto due aspetti considerati di grande rilevanza: quello della ridondanza dell'apparato centrale con il mantenimento di sovrapposizioni, in particolare nel Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali e la coesistenza, da verificare, del Segretario generale con le Direzioni generali e quello della mancata riorganizzazione delle Direzioni regionali e provinciali, non tanto, sotto il profilo della loro distribuzione sul territorio, quanto sotto quello della loro dipendenza funzionale con tutte le aree centrali, e, quindi, anche con il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Certamente, tale sottolineatura che sarebbe ancora attuale, con attenzione alla situazione di fine legislatura che non registrava novità dal punto di vista dell'organizzazione formale¹⁰

¹⁰ Mentre, vanno segnalati il significativo contributo apportato dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro alle rilevazioni nel contesto del monitoraggio delle prestazioni sociali di cui si parla nella parte dedicata al fondo per le politiche sociali, e l'impegno da un lato a caratterizzare maggiormente il ruolo del livello regionale come forte “

andrà presa in considerazione nel nuovo disegno, recato dal d.l. recente d.l. 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006, e dei successivi regolamenti di organizzazione dei nuovi ministeri *del lavoro e delle previdenza sociale e della solidarietà sociale*, nonché delle attribuzioni ai dipartimenti della Presidenza del consiglio dei ministri *in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia*.

4.2. Evoluzione qualitativa e quantitativa del personale.

4.2.1. Consistenza e distribuzione del personale delle aree funzionali - Trasferimento del personale tra strutture centrali e periferiche e relative problematiche.

La consistenza del personale delle aree funzionali del ministero ammontava, al 31.12.2005, a 7.293 unità (6.126 delle quali in servizio nelle sedi territoriali), 2.940 appartenenti all'area C, 3.989 all'area B e 364 all'area A.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Consistenza e distribuzione del personale delle aree funzionali al 31.12.2005

	Unità
Area C	2.940
Area B	3.989
Area A	364
Totale*	7.293

*di cui 6.126 in servizio nelle sedi territoriali

Come è stato precisato nelle precedenti relazioni, il Ministero del lavoro ha ormai completato il processo di conferimento agli enti territoriali e locali delle funzioni in materia di mercato del lavoro (si ricorda in proposito che le ultime operazioni, ormai definite, hanno riguardato la Sardegna e la Valle d'Aosta), ed ha avviato il monitoraggio sulla mobilità del personale (a prescindere dalle articolazioni centrali), in considerazione della complessa distribuzione sul territorio, sia al livello regionale che al livello provinciale (rappresentata da 18 Direzioni regionali del lavoro e da 91 Direzioni provinciali del lavoro, esclusi la Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano).

Tale monitoraggio, realizzato in base a quanto stabilito nell'Accordo, siglato nel 2001 ed operativo nel 2002, ha posto in evidenza per il periodo 2002-2004, relativamente alle graduatorie di mobilità "generale" emanate per il suddetto periodo, l'accoglimento, in esito ai criteri definiti, di 55 domande, a fronte di un totale di 222 istanze di trasferimento, così distribuite: 11 verso gli uffici del nord, 25 verso gli uffici del centro, 19 verso gli uffici del sud.

Con riguardo alle graduatorie di mobilità "speciale", riservata alle istanze presentate ai sensi della legge n. 104/1992, su 73 istanze prodotte ai sensi della legge n. 104/1992, sono stati disposti, sempre per lo stesso periodo, 63 trasferimenti. In questo caso, l'analisi dei trasferimenti, per tale tipologia di graduatoria, mette in evidenza un forte depauperamento delle regioni del nord a quasi esclusivo vantaggio di quelle del sud.

4.2.2. La rideterminazione degli organici.

Con il dPCM 5 ottobre 2004 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005, si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche relative al personale dirigenziale e a quello delle

cerniera" tra amministrazione centrale e uffici provinciali dei quali va, invece, accentuata l'operatività e dall'altro a far assumere agli uffici a livello regionale un connotato sempre più delineato come "centro di servizio" nei diversi contesti locali.

aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

In particolare, l'art. 1, comma 93 ha previsto l'obbligo, da parte delle Amministrazioni dello Stato, della rideterminazione delle dotazioni organiche – sulla base dei principi e dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel rispetto di una riduzione di almeno il 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico – da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Amministrazione ha provveduto quindi a rideterminare le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal senso, il dPCM 5 ottobre 2005, ha ridefinito i contingenti, secondo un ammontare complessivo di 11.142 unità, tenendo conto delle procedure di reclutamento per complessivi 870 posti di posizione economica C2 nei profili professionali della vigilanza (D.D. 15.11.2004, D.D. 16.11.2004). Sono stati, inoltre, tenuti presenti gli effetti, in termini di ridimensionamento, dei trasferimenti di personale, in esito a passaggi di competenze normativamente previsti o a delega di funzioni alle regioni a statuto autonomo della Sardegna e della Valle d'Aosta.

Una valutazione complessiva in ordine agli effetti della riduzione degli organici prevista dalla normativa in argomento potrà essere compiutamente effettuata allorché si perverrà alla concreta definizione degli organici di sede.

Si ritiene comunque di sottolineare che gli effetti più gravi sul regolare andamento degli uffici, allo stato e anche in prospettiva, sono più che altro da ricondurre alle limitazioni imposte dal comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311/2004, che ha previsto la proroga del blocco delle assunzioni, già vigente dall'anno 2002, per il triennio 2005–2007, consentendo solo nell'anno 2008 la possibilità di poter procedere ad assunzioni nei limiti del recupero del turn over. Ciò sta comportando un forte depauperamento della forza lavoro (con l'unica eccezione dell'assunzione di 870 ispettori del lavoro/ispettori tecnici, cui questo Ministero è stato autorizzato, in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 524 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), cui si sta tentando di porre rimedio, almeno in parte, con lo strumento della mobilità.

I prospetti che seguono rappresentano i contingenti numerici individuati per le posizioni dirigenziali in base al citato provvedimento, con l'indicazione delle fasce generazionali, per ciascun livello dirigenziale, alla data del 31 dicembre 2005, nonché il ricorso a dirigenti e collaboratori esterni per gli uffici di diretta collaborazione al Ministro:

ORGANICI POSIZIONI DIRIGENZIALI	Prima fascia	Seconda fascia
Organico previsto dal D.P.C.M. 5 ottobre 2005, rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004	15 (*)	262
(*) oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità in posizione di fuori ruolo presso gli enti pubblici previdenziali ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.		

FASCE GENERAZIONALI

Dirigenti I fascia	Uomini	Donne	Totale
Organico			15 (14)
Presenti al 31 dicembre 2005	7 (10)	8 (4)	15 (14)
Fascia d'età 25/34 anni	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Fascia d'età 35/44 anni	1 (0)	2 (0)	3 (0)
Fascia d'età 45/54 anni	3 (1)	3 (1)	6 (2)
Fascia d'età 55/67 anni	3 (9)	3 (3)	6 (12)
I dati numerici inseriti tra le parentesi si riferiscono al precitato personale in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.			
Dirigenti II fascia	Uomini	Donne	Totale
Organico			262
Presenti al 31 dicembre 2005	125	52	177
di cui:			
Fascia d'età 25/34 anni	0	4	4
Fascia d'età 35/44 anni	19	14	33
Fascia d'età 45/54 anni	15	16	31
Fascia d'età 55/67 anni	91	18	109

Dirigenti e funzionari di provenienza esterna inseriti negli uffici di diretta collaborazione del Ministro	
(Regolamento decreto PdR 17 maggio 2001, n. 297, mod. con decreto presidenziale 11.12.2002, n. 310. L'articolo 5, commi 1 e 2 del predetto regolamento fissa il contingente di personale assegnato nel numero complessivo di cento unità)	
a)	n. 20 posizioni assegnate a collaboratori estranei alla pubblica Amministrazione, fra cui esperti e consulenti, con contratti a tempo determinato con scadenza a fine mandato governativo;
b)	n. 8 posti di funzione di livello dirigenziale non generale affidati a dipendenti del ministero, ad altri dipendenti pubblici in aspettativa o in comando da altri Enti ed Amministrazioni, conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001;
c)	n. 72 unità di personale.
Articolo 4 del citato regolamento, il Servizio di controllo interno, oltre al Collegio di direzione composto dal presidente, dirigente generale del ruolo del Ministero, da un componente proveniente da altra pubblica Amministrazione e da un componente estraneo alla p.A. ha assegnati:	
1)	n. 4 dirigenti di II fascia (n. 2 attualmente in servizio);
2)	n. 20 unità di personale (n. 11 attualmente in servizio)
Articolo 9 del medesimo regolamento sono assegnate	
n. 8 unità di personale per ciascuno dei Sottosegretari di Stato	
n. 32 unità fino al 28 dicembre 2004 aumentate a 40 per la nomina del quinto Sottosegretario	
n. 48 dal 23 aprile 2005, per effetto della nomina di un ulteriore Sottosegretario di Stato entrato a far parte dell'Esecutivo nel governo Berlusconi – ter.	

Un aspetto di rilievo è quello relativo ai corsi di riqualificazione del personale appartenente alle aree di contrattazione. La situazione del ministero del lavoro è la seguente:

Percorsi di riqualificazione del personale, per il 2005

Esercizio finanziario 2005

Qualifica	Pos. Economica	Partecipanti	Ore erogate
Coordinatore Amm.vo	C3	207	18.630
Ispettore lavoro coordinatore	C3	155	13.950
Ispettore tecnico coordinatore	C3	60	5.400
Esperto informatico	C1	187	22.440
Tecnico informatico	B3	29	1.740
Accertatore del lavoro	C1	1051	126.120
Addetto	B1	67	2.680
Coadiutore	B1	251	10.040
Totali		2.007	201.000

Si fa presente che per le attività legate alla progettazione, organizzazione e realizzazione dei corsi relativi ai profili professionali di addetto, coadiutore, pos. ec. B1 ed esperto informatico, pos. ec. C1, è stata spesa nell'esercizio finanziario 2005 la somma di € 218.022,40, mentre le risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione delle altre 5 procedure sono state impegnate e pagate negli esercizi finanziari precedenti.

4.3. *L'innovazione tecnologica: il SIL – Sistema informativo Lavoro.*

Anche nella prospettiva di realizzare una nuova indagine sull'informatica pubblica (la precedente è stata approvata dalle Sezioni riunite con la Deliberazione n.8/Contr/Ref/04 del 14 aprile 2004), la Corte fa il punto, in questa sede, delle effettive funzionalità riconducibili al S.I.L., una volta abbandonati, nel corso del tempo, i progetti che si sono succeduti, e concepito il “nuovo” SIL come un sistema federato di sistemi regionali, che mette a fattor comune le esperienze in una rete di reti, limitandosi a sviluppare il sistema centrale – il c.d. centro servizi – allo scopo di far comunicare ed interoperare i sistemi regionali, nonché mettendo a disposizione, in modalità sussidiaria dei sistemi regionali più in ritardo, lo sviluppo del sistema regionale di borsa continua nazionale del lavoro.

Un passaggio importante era rappresentato dalla definizione degli standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, cosa avvenuta con il decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, emanato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto legislativo 276/2003.

In seguito è stato realizzato il livello nazionale, previsto dall'articolo 15, comma 4 del predetto decreto legislativo e sono state date indicazioni alle Regioni per la predisposizione degli strumenti utili alla realizzazione dei livelli regionali. Sempre in osservanza di quanto previsto dall'articolo 15 (comma 5), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso l'RTI aggiudicatario della gara (già citato nella precedente Relazione al Parlamento), ha provveduto a realizzare gli strumenti tecnici da offrire in sussidiarietà alle Regioni che ne facevano apposita richiesta.

Sulla base di quanto detto, al momento la situazione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro è la seguente: è attivo, dal 2 luglio 2005, il livello nazionale, raggiungibile dall'indirizzo www.borsalavoro.it; sono interoperabili e, perciò inseriti nel sistema nazionale, i seguenti portali regionali: Lombardia, Sardegna, Piemonte, che si collegano attraverso le porte di dominio (ovvero hanno sviluppato indipendentemente i propri portali, esponendo sul livello regionale i servizi di interoperabilità, secondo gli standard definiti nel decreto del 13 ottobre 2004); Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, che hanno chiesto temporaneamente la soluzione ASP, ovvero di ospitare i propri portali nel centro servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rimanendo però autonome nella gestione dei servizi; la Regione Veneto, che ha chiesto di ospitare presso il proprio centro servizi regionale la soluzione tecnologica sviluppata dall'Amministrazione.

Entro il mese di giugno 2006, una volta completate le attività di realizzazione dei servizi per l'impiego, anche le altre regioni attiveranno i propri portali regionali, interoperando con il sistema nazionale.

E' importante ricordare che la Borsa Continua Nazionale del Lavoro non è accessibile solamente dai soggetti istituzionali ma anche da parte degli intermediari privati autorizzati, che attraverso i portali regionali conferiscono i dati raccolti nell'ambito delle proprie attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione.

Le modalità operative vanno da quella più semplice consistente in un file di testo “txt”, inserito poi nei portali, ad un file “xml” inviato con un pacchetto di dati e messo in linea attraverso un'applicazione sviluppata appositamente, denominata “scrivania dell'intermediario”, fino all'interoperabilità attraverso la porta di dominio, sviluppata con modalità open source. Man mano che attivano il servizio di intermediazione, autorizzato dal decreto legislativo, anche le Università conferiscono i dati alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Dal 30 dicembre 2005, il sistema di Borsa Lavoro è anche collegato al sistema europeo EURES, dando così attuazione ad una raccomandazione della Commissione Europea, che prevedeva l'integrazione dei sistemi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nazionale con la rete EURES.